



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 645 del 14 GIU 2021

Oggetto: *Richiesta parere per il "Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari 46.8 MW - 13 aerogeneratori nei comuni di Bella Atella Avigliano Ruoti Potenza tutti in provincia di Potenza -Località Monte Caruso Toppe di Atella", ai sensi dell'art. 22 delle Norme di Attuazione del PAI ex Autorità di bacino Basilicata;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", che recepisce la direttiva 2000/60/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*", che recepisce la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

Visti in particolare i novellati art. 65 del citato D.lgs 152/2006 di costituzione dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nella quale confluiscono i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017- che ha disposto l'effettiva soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

Visto il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto Interministeriale n. 52 del 26.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2018 di approvazione, tra gli altri, dello Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2018, n. 135 - attuativo del comma 4, del citato art. 63 - che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino Distrettuali;

Visto altresì l'art. 170, del citato d. Lgs 152/2006 che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art.*



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 4 del succitato DPCM del 04/04/2018 prevede un'articolazione territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale in struttura centrale e strutture operative di livello territoriale con sedi individuate presso le regioni ricadenti nel distretto, tra le quali rientra quella della Regione Basilicata;

Visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico redatto dalla soppressa Autorità di Bacino della Basilicata (ADB Basilicata) ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 152/2006 (P.A.I. Basilicata), tutt'ora vigente;

Visto l'articolo 4 bis delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata che vincola gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore al parere vincolante di conformità al Piano Stralcio vigente;

Visto l'art. 26, comma 1, delle citate norme di attuazione il quale stabilisce che *"Ai fini dell'espressione dei pareri e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 4bis, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22 e 30 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria delle istanze"*;

Visti i Decreti Segretariali, attuativi dell'art. 26 delle citate norme di attuazione, n. 149 del 25 febbraio 2019 e n. 355 del 4 giugno 2018 con cui sono state istituite le Commissioni Tecniche Permanenti, nonché le successive note di affiancamento alle commissioni citate, di altri funzionari della STO;

Vista le note di Ares srl, acquisite agli atti dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale al protocollo coi nn. 3315/2021 del 08/02/2021 e 16308/2021 del 04/06/2021, con cui veniva richiesto il rilascio del parere ai sensi dell'art. 22 delle vigenti Norme di Attuazione per il *"Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari 46.8 MW - 13 aerogeneratori nei comuni di Bella Atella Avigliano Ruoti Potenza tutti in provincia di Potenza -Località Monte Caruso Toppe di Atella"*;

Visto il verbale numero 1559 in data 11 giugno 2021 della Commissione Tecnica di cui all'art. 22 delle NTA, delegata a svolgere le attività istruttorie ed a formulare valutazioni sulla base della documentazione inviata dall'amministrazione richiedente, nel quale sono riportati gli esiti di tali attività e contenente anche una proposta per il proseguimento/conclusione dell'iter di cui trattasi, da cui si evince che vi sono le condizioni per poter esprimere parere di compatibilità con specifiche prescrizioni per la richiesta di parere sul *"Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari 46.8 MW - 13 aerogeneratori nei comuni di Bella Atella Avigliano Ruoti Potenza tutti in provincia di Potenza -Località Monte Caruso Toppe di Atella"*;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'espressione del richiesto parere;

Vista la L. 221 del 7 agosto 1990 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che l'art 26, comma 5 delle succitate norme di attuazione prevede che il parere venga espresso con determinazione dirigenziale;



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Tenuto conto che presso la Struttura Operativa Territoriale della Basilicata non è presente una figura dirigenziale che possa esprimere i parere con atti aventi forma di determinazione dirigenziale;

Considerato che nelle more dell'attivazione del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei Piani Stralci, in ambito di Distretto Idrografico, in corso di definizione, occorre ancora riferirsi ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali, comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ed alle relative disposizioni normative vigenti per lo specifico ambito territoriale di applicazione;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.1 - Si esprime, ai sensi dell'articolo 22 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere di compatibilità in merito al "*Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari 46.8 MW - 13 aerogeneratori nei comuni di Bella Atella Avigliano Ruoti Potenza tutti in provincia di Potenza -Località Monte Caruso Toppe di Atella*", come richiesto da Ares srl sulla scorta dei pareri preliminari espressi a favore della Rinnovabili Melfi srl, prescrivendo per l'interferenza nel territorio di Avigliano (area R3) che:

- la profondità di infissione sia adeguatamente individuata in modo da attestare il cavidotto nei terreni stabili, superando la coltre mobilizzata e mobilizzabile da eventi futuri, e comunque a una profondità non inferiore a quella individuata nella relazione geologica esecutiva (pag. 20);
- durante le fasi operative di cantiere si dovrà provvedere, con opportuni accorgimenti progettuali, a non generare condizioni di instabilità nelle zone limitrofe l'area di progetto, garantendo il mantenimento della stabilità dei luoghi ante-operam. In tale contesto, si dovrà porre in atto ogni accorgimento (anche mediante monitoraggi) utile alla tutela della stabilità e integrità dei luoghi, delle strutture e infrastrutture esistenti o in progetto.

Per i tratti del territorio dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata non interessati da vincoli per frana e per quanto riguarda le interferenze del tracciato con il reticolo idrografico, la Commissione rappresenta che si dovrà far riferimento all'art.1 c.8 e all'art.4 c.4 delle NdA del PAI dell'ex Autorità di Bacino della Basilicata.

In relazione alla restante parte del progetto, inoltre, si ribadisce quanto espresso in passato dalle ex Autorità di Bacino della Puglia e della Campania Sud, come di seguito specificato.

Per l'ex AdB Puglia, si ribadisce il contenuto e le prescrizioni indicate nelle note prot. n. 6917 del 23/05/2016 e n. 12317 del 26/09/2016, e in particolare:

- o *Alcuni aerogeneratori, tratti di cavidotto e tratti di strade da realizzare e da adeguare interferiscono con aree individuate dal PAI come alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale. Per queste aree si applica quanto previsto dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI (x AdB Puglia);*
- o *I tombini idraulici, previsti per l'attraversamento degli impluvi naturali, siano collocati in asse le linea di impluvio, e la quota di posa sia coincidente con quella dell'alveo prevedendo*



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

- adeguate opere di imbocco e sbocco. Inoltre la livelletta stradale non abbia mai quota di calpestio inferiore a quella del tombino di attraversamento del relativo corso d'acqua.*
- Sia previsto una tracciato stradale, per l'accesso all'aerogeneratore A06 e per quello di collegamento dell'aerogeneratore A04 con A05, che non interferisca con il reticolo idrografico.*
 - La piazzola di stoccaggio e quella di montaggio previste per l'aerogeneratore A02 non vadano in alcun modo ad interferire con le aree interessate al transito della piena bicentenaria.*
 - Sia realizzato soltanto l'adeguamento del tratto settentrionale della strada di accesso all'aerogeneratore A02 non interessato da alcuna interferenza con il reticolo idrografico.*
 - I pozzetti di ingresso ed uscita che saranno realizzati per la esecuzione della tecnica della trivellazione orizzontale controllata, per l'attraversamento degli impluvi naturali, siano posti al di fuori delle aree allagabili individuate dallo studio idraulico.*
 - Le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque.*
 - Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali.*
 - Siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo.*
 - Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti.*
 - Sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.*
 - Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate.*
 - Il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.*

Per l'ex AdB Campania Sud, la nota prot. 2944/2015 del 24/09/2015 non esprimeva parere ai sensi dell'art. 7, c.1 e dell'art. 39, c.1 delle NdA del vigente PSAI della ex Autorità Interregionale del Fiume Sele, rimandando ai comuni il compito di verificare la compatibilità idrogeologica dell'intervento nei termini di quanto disciplinato ai commi 2,3 e 4 del richiamato art. 39 delle NdA.

Art.2 – Il presente decreto è notificato alla Ares srl e alle Amministrazioni Comunali di Atella, Avigliano, Bella, Potenza, Ruoti e alla regione Basilicata – Ufficio Energia;

Art.3 - Il presente decreto è pubblicato sui siti web istituzionali (www.distrettoappenninomeridionale.it; www.adb.basilicata.it) e depositato, insieme agli atti istruttori, presso la sede territoriale operativa di Potenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vera Corbelli